

N. 2561/16 R.G. notizie di reato
N. 4706/20 R.G. G.I.P.

N. 1002/21 Reg. Sent.
Data del Deposito 24/01/2022
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione al SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Francesca Bianchetti

all'udienza in camera di consiglio del 15/11/2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del **dispositivo**, la seguente

SENTENZA
ex art. 442 c.p.p.

nei confronti di:

residente a Milano _____, nato _____,
_____ domicilio dichiarato, _____ libero, assente

difeso di fiducia dall'avv. Francesco Musacchio del foro di Cosenza,

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 216, c.1, n.1 e 2, 219, 223, comma 1, L.F. (Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267) perché, in concorso tra loro, _____, quale socio (dal 04/11/2010 al 26/03/2015), amministratore di diritto (dal 14/12/2006 al 11/04/2015) e di fatto (dal 12/04/2015 al 02/02/2016, data del fallimento), _____, quale socio (dal 26/03/2015 al 02/02/2016) e amministratore di diritto (dal 12/04/2015 al 02/02/2016, data del fallimento) della società _____ srl" dichiarata fallita dal Tribunale di Monza in data 02/02/2016,

distraevano:

la azienda (inclusi i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, come i macchinari, i dipendenti, i clienti e i fornitori, oltre allo sviamento della clientela) alla società <<(unipersonale a r.l.>> (avente il medesimo oggetto sociale e svolgente la medesima attività commerciale), appartenente all'imputato in qualità di socio unico e amministratore;

i seguenti veicoli:

- 1) Volkswagen Transporter 2.5 D, tg. _____ (telaio WV3ZZZ70ZWH124582);
- 2) Alfa romeo 147 1.6 16 V TS, tg. _____ (telaio ZAR93700005024455);

() per avere sottratto e/o distrutto, quale amministratore della fallita, i libri e le scritture contabili obbligatorie e i documenti inerenti l'impresa fallita (libro giornale e schede contabili).

Con l'aggravante dell'aver commesso più fatti tra quelli previsti dalla norma in esame. In Monza il 02/02/2016.

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero chiede condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, già operata la riduzione per il rito, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, in subordine ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p.

Motivi della decisione

In udienza preliminare celebrata a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero nei suoi confronti (oltre che nei riguardi dell'originario coimputato , che ha definito il procedimento concordando l'applicazione di una pena), , assente, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato.

Amnesso il rito, le parti hanno rassegnato in discussione le richieste conclusive trascritte in epigrafe.

Si contesta all'imputato, nella sua qualità di amministratore di diritto, di avere distratto l'azienda della società s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Monza in data 2.02.2016 su istanza di un creditore, a favore della società di nuova costituzione unipersonale a responsabilità limitata, con socio unico e amministratore unico , già socio maggioritario ed amministratore della fallita; all'imputato è, altresì, addebitata la sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili della società fallita.

Emerge dagli atti che assumeva la carica di amministratore unico della società poi fallita nell'aprile 2015 (nomina comunicata alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle Imprese soltanto il successivo 23.10.2015), al contempo acquistando da un socio di minoranza una quota pari al 25% del capitale sociale, coevamente alla cessione delle quote di maggioranza possedute da , pari al 55% del capitale sociale, ad altro soggetto.

Nella relazione redatta dal curatore fallimentare, dottor , ai sensi dell'art. 33 L. Fall. si legge della declaratoria di fallimento della società s.r.l., attiva nel commercio di carni "halal" - macellate secondo la legge islamica - chiesta dal locatore dell'immobile sede dell'attività sito in Lentate sul Seveso, in , per morosità nel pagamento dei canoni di locazione, dall'agosto 2014.

Nel giugno precedente l'attività d'impresa era cessata; i macchinari erano stati trasferiti nei locali di via Appennini 7 a Seveso sede della neocostituita unipersonale a responsabilità limitata, che, di fatto, proseguiva il commercio di carni oggetto della società poi fallita intrattenendo rapporti commerciali con i medesimi fornitori e clienti ed assumendo alle proprie dipendenze i lavoratori già impiegati dalla predetta società.

In merito, il dubbio del curatore fallimentare, a seguito di accesso nei locali di via Appennini 7 a Lentate, alla presenza dell'amministratore della società unipersonale, , essendosi rivelato vano l'accesso ai locali di viale presso i quali era stabilita la sede legale ed operativa della società fallita, perché chiusi, ha ricevuto conferma dalle dichiarazioni di , già lavoratore subordinato della fallita, dal 2012 alle sue dimissioni volontarie nel maggio 2015, in merito alla prosecuzione dell'attività già svolta

dalla società fallita, a far data dal giugno 2014, nei locali della società unipersonale di via a Lentate sul Seveso, senza alcun mutamento sostanziale, previo trasferimento dei macchinari nei locali predetti e assunzione dei lavoratori già alle dipendenze della fallita. Lo stesso Helal Mustafa ha dichiarato che tanto nella società fallita, quanto nella società unipersonale, l'esercizio dei poteri gestori, peraltro in coerenza con le cariche formali, era sempre spettato a _____, ignorando la persona dell'odierno imputato.

Invero, l'imputato assumeva la carica di amministratore unico della società poi fallita in epoca successiva alla cessazione di fatto dell'attività d'impresa ed all'avvio dell'attività della società unipersonale, con i medesimi beni strumentali di proprietà della fallita e subentrando nei rapporti contrattuali già in essere in capo alla stessa.

Quanto ai libri ed alla scritture contabili, nell'impossibilità di chiederne la consegna all'imputato, perché irreperibile nel luogo di residenza in Busto Arsizio emergente dagli atti ufficiali, il curatore ne faceva richiesta al ragioniere _____, professionista incaricato della tenuta e depositario delle stesse, il quale rappresentava di averli trasmessi al nuovo amministratore della fallita; alla richiesta del curatore di acquisire i documenti informatici relativi alla tenuta della contabilità, il ragioniere _____, con mail del febbraio 2016 in copia in atti, rimetteva copia informatica di bilanci regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese e di dichiarazioni fiscali relative agli anni dal 2012 al 2014, adducendo l'adozione di un nuovo software di gestione contabile quale ragione dell'impossibilità di reperire e fornire quanto richiesto.

In tale quadro si inseriscono le dichiarazioni rese in interrogatorio dall'imputato, il quale ha rappresentato a propria difesa di avere sottoscritto atti, da lui ritenuti relativi ad un contratto di lavoro subordinato necessario per il rinnovo del suo permesso di soggiorno, in scadenza, presso lo studio del ragioniere _____, cui era stato introdotto da un suo connazionale, tale "Sherif", in seguito resosi irreperibile. L'imputato ha allegato di non essere in grado di leggere scritti in lingua italiana e di non avere compreso di avere assunto la carica di amministratore di una società; egli ha recisamente escluso di avere mai ricevuto la consegna di libri e scritture contabili.

Nessun elemento consente di ritenere che l'imputato abbia compiuto alcun atto dopo la formale assunzione della carica di amministratore della società fallita; è documentale, anche accreditando l'assunzione della carica nell'aprile 2015 (e non già in epoca coeva alla comunicazione della nomina al Registro delle Imprese, posteriore di sei mesi all'atto di nomina), che l'ingresso, formale, dell'imputato nella compagine societaria e nell'amministrazione della società fallita è di molto successivo alla cessazione di fatto dell'attività nella sede di via Brianza a Lentate sul Seveso ed al pressoché contestuale avvio della medesima attività da parte della società unipersonale di _____ in altri locali nel Comune di Lentate, risalenti al giugno 2014.

Pertanto, si deve escludere che l'imputato possa avere in alcun modo concorso alla distrazione dell'azienda e dei veicoli di proprietà della società fallita, non rinvenuti dal curatore dopo averne appreso la formale intestazione alla società da interrogazione del Pubblico Registro Automobilistico.

Quanto a libri e scritture contabili, l'affermazione del ragioniere _____ di averne fatto consegna all'imputato non rinviene un riscontro documentale; l'asserita impossibilità di recuperare i documenti contabili della società fallita in formato informatico induce a dubitare dell'attendibilità del predetto ragioniere.

Quanto al profilo dell'omessa tenuta della contabilità dalla data di assunzione della carica a quella, assai ravvicinata, del fallimento, dichiarato nel febbraio 2016 (a soli quattro mesi di distanza dalla comunicazione al Registro delle Imprese della nomina dell'imputato ad amministratore unico della fallita), si osserva che non è implausibile che l'imputato abbia assunto la carica senza acquisirne consapevolezza, ritenendo di intraprendere un'attività

lavorativa utile a garantirgli il possesso del requisito necessario al rinnovo del permesso di soggiorno.

Per i motivi esposti, si impone l'assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto.

p.q.m.

visti gli artt. 442, 530 c.p.p.

assolve

dai reati ascritti per non avere commesso il fatto.

Indica in giorni settanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Monza, il 15.11.2021.

Il Giudice per le ~~Indagini~~ Preliminari
dott.ssa ~~Francesca~~ BIANCHETTI

Depositata in cancelleria il 24/01/2022

Il Cancelliere

Aldo Redelli